

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BARENGHI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SPENNACCHIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) PUDDU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANNI PUDDU

Seduta del 15/07/2025

FATTO

All'esito infruttuoso del reclamo, in data 29.01.2025, veniva proposto ricorso avanti all'ABF. Parte ricorrente rappresentava di aver stipulato un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente, in data 30.09.2024, dopo il pagamento di 48 rate (su complessive 84).

Parte ricorrente, domandava, in via principale, il rimborso degli oneri non maturati, in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento, per complessivi € 1.005,36, di cui: € 495,60 a titolo di "spese di istruttoria"; € 509,76 a titolo di "commissione intermediario incaricato", domandava, altresì, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento. In via subordinata, domandava, ferma l'applicazione del criterio pro-rata per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi e per le commissioni e/o i costi ritenuti *up front*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi. In ogni caso, chiedeva la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute; la rifusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio ritenesse di liquidare in maniera equitativa e del contributo di € 20,00 relativo alle spese per la procedura. Infine, chiedeva il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.



L'intermediario, in sede di controdeduzioni, eccepiva la non rimborsabilità delle spese di istruttoria" e delle "spese di intermediazione" in quanto tali voci di costo, come indicato anche in contratto, si riferirebbero ad attività esauritesi integralmente alla stipula del contratto. Riferiva, altresì, di aver rimborsato, in conformità con le previsioni contrattuali, gli "interessi nominali" per un totale di € 3.616,71. Richiamava la pronuncia della CGUE del 9.02.2023, sostenendo che la medesima implicherebbe, di fatto, un *overruling* dell'orientamento espresso con la sentenza *Lexitor*. Rappresentava, infine, di aver interamente corrisposto ad un soggetto terzo gli importi indicati a titolo di "spese di intermediazione" e di essere pertanto carente di legittimazione passiva in merito alla richiesta di rimborso di tali voci di costo. Domandava, quindi, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, dichiararsi la propria carenza di legittimazione, quantomeno con riferimento alla richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

È stata versata agli atti copia del contratto, sottoscritto in data 03.07.2020, dal conteggio estintivo risulta un abbuono degli interessi per € 3.616,71, parte ricorrente ha altresì prodotto copia della liberatoria, recante stessa decorrenza del conteggio estintivo. Nel documento contrattuale risulta l'intervento di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (si tratta di un agente in attività finanziaria).

DIRITTO

Appare, in primo luogo, meritevole di rigetto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata da parte resistente, in ordine alle provvigioni addebitate al cliente in sede di stipula del contratto, ma integralmente versate all'agente. Sulla scorta del consolidato orientamento dell'ABF, infatti, ciò che rileva è il rapporto tra il cliente che estingue anticipatamente e l'intermediario che opera l'estinzione e percepisce il residuo dovuto (ex multis Collegio di Torino decisione n. 6733/2023).

Nel merito, la materia oggetto di controversia è regolata dall'art. 125-*sexies* del TUB, nel testo introdotto dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, di recepimento la Direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori.

L'applicazione della norma indicata è disposta dall'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto *Sostegni-bis*), convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021 n. 106, che: a) per i contratti stipulati a partire dal 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto), ha stabilito inequivocabilmente il diritto del consumatore, che rimborsi anticipatamente il finanziamento, "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; b) per i contratti stipulati in data antecedente al 25 luglio 2021, ha previsto al secondo comma l'operatività delle disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del TUB vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti.

Il secondo comma dell'art. 11-*octies* del D.L. 73/2021 recava originariamente anche un richiamo all'applicazione della normativa secondaria contenuta nelle Disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, ma tale richiamo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 263/2022, per rimuovere "l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea".

L'art. 11-*octies*, comma 2, del D.L. 73/2021 è stato infine modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 (c.d. decreto *Omnibus*), convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136 (entrata in vigore in data 10 ottobre 2023), che contiene un esplicito riferimento al "rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea". Viene così richiamato l'art. 16 della citata Direttiva 2008/48/CE, che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea (sentenza dell'11 settembre 2019,



causa C-383/18, c.d. sentenza Lexitor) “*deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*”.

Dunque, anche la precedente formulazione dell’art. 125-sexies TUB, applicabile ai contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 73/2021, come nel caso in esame, deve essere interpretata in senso conforme alla sentenza Lexitor, come già osservato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019. D’altra parte, la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 263/2022, ha fornito le medesime indicazioni citando il Collegio di coordinamento dell’ABF. Va, altresì, precisato che alla fattispecie in oggetto, come, invece, eccetto dall’intermediario, non possono applicarsi i principi di cui alla sentenza della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21, che ha statuito la non rimborsabilità degli oneri *up front* in caso di estinzione anticipata, ma con riferimento specifico all’ambito del credito immobiliare (ex multis Collegio di Torino, decisione n. 6123/2023; Collegio di Napoli decisione n. 4441/2023).

Alla luce del complesso quadro normativo sopra ricostruito, secondo l’orientamento condiviso dai Collegi in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e operazioni assimilate, al cliente compete il rimborso di tutti i costi applicati al finanziamento secondo i seguenti criteri (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso):

- criterio proporzionale lineare per i costi *recurring*, ovvero i costi che remunerano attività destinate a svolgersi nel corso del rapporto;
- criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi) per i costi *upfront*, ovvero i costi che remunerano attività riguardanti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Con specifico riferimento agli oneri assicurativi, il Collegio richiama la recente pronuncia del Collegio di coordinamento n. 13169/2024, che ha ribadito l’incompetenza per materia dell’ABF a valutare la conformità a legge del criterio contrattuale di rimborso dei ratei di premio non goduti, ferma restando la sua necessaria conoscibilità *ex ante* da parte del cliente; in caso contrario, il rimborso del premio assicurativo va calcolato con il criterio proporzionale.

Nella fattispecie, sulla scorta delle posizioni condivise dai Collegi ABF, sono da considerarsi *up front* sia le “spese istruttoria”, sia le “commissioni di intermediazione” (si vedano Collegio di Torino, n. 13144/24; Collegio di Bari, Decisione n. 1992/24; Collegio di Milano, Decisione n. 6091/22).

Sulla base delle precedenti motivazioni, risultano, quindi, dovute le seguenti somme:

Dati di riferimento del prestito

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	8,227%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	39,92%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese istruttoria				826,00	Upfront	39,92%	329,74		329,74
Spese di intermediazione				849,60	Upfront	39,92%	339,16		339,16
				Totale					668,90

L’importo come sopra calcolato (€ 668,90) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 1.005,36), in quanto la stessa ha computato tutte le voci di costo secondo il criterio *pro-rata temporis*. Spettano, come da domanda, gli interessi legali a far tempo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dalla data del reclamo (si veda ex multis Collegio di Coordinamento Decisione n. 6167/2014).

È, invece, da rigettarsi la domanda volta ad ottenere la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o, comunque, in eccedenza, parte ricorrente non ha, infatti, fornito allegazioni e prove in ordine alla domanda medesima formulata, peraltro, in termini generici (si veda ex multis Collegio di Torino decisione n. 3119/2023).

Quanto alle spese legali, stante anche la serialità del contenzioso, si ritiene di respingere la domanda sulla scorta dei costanti precedenti di questo Collegio (ex multis Collegio di Torino, Decisione n. 9818/2023), rilevando, altresì, come non ricorra, nella fattispecie, alcuno dei presupposti indicati dalla Decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 669,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA